

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 9 OTTOBRE 2015

n. 132 *suppl.*



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2015, n. 28

“Autorizzazione al prelievo in deroga dello sturnus vulgaris”.

Pag. 4

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2015, n. 28

“Autorizzazione al prelievo in deroga dello sturnus vulgaris”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALEPROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Autorizzazione al prelievo
in deroga della sturnus vulgaris*

1. Al fine di proteggere i raccolti agricoli e limitare le conseguenze di natura igienico-sanitaria, è autorizzato il prelievo in deroga della *sturnus vulgaris* concomitanza con la stagione venatoria 2015-2016.
2. L'autorizzazione al prelievo di cui al comma 1 è priva di efficacia qualora la Giunta regionale non dichiari la compatibilità del prelievo in deroga sulla base degli studi di monitoraggio sul fenomeno

migratorio della *sturnus vulgaris* e in conformità con l'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la *conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata)* e con l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) come sostituito dal comma 2 dell'articolo 26 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013*).



3. La deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 2 è adottata nel termine perentorio di quindici giorni dall'acquisizione formale degli studi di monitoraggio e del relativo parere di cui alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 30 (Disciplina del regime di deroga in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 - e dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

4. Per gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e alla l.r. 30/2007 è stanziata la somma di euro 20 mila al capitolo di nuova istituzione n. 841013 denominato "*Monitoraggio e studi sul fenomeno migratorio dello sturnus vulgaris*" della U.P.B. 1.2.1 così classificato "*Missione e programma 16.02 (caccia e pesca); Piano dei conti 1.03.02.99.999 (altri servizi diversi n.a.c.)*". Al finanziamento di detto capitolo di spesa si provvede mediante variazione in diminuzione dello stanziamento del capitolo 1110070 U.P.B. 6.2.1 denominato "*Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione*".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 ottobre 2015

DOTT. MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza